

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5960 del 26/11/2021 |
| Oggetto | 3^ modifica ns GEA Depurazioni Industriali |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-6160 del 26/11/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 30491/2021

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 09/15² - Azienda GEA Depurazioni Industriali s.r.l. – 3[^] Modifica Non Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³, per l’installazione IPPC di trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.1-b e 5.3-a.2 all’Allegato VIII, parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), in Via dell’Agricoltura n° 8 -

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che all’Azienda GEA Depurazioni Industriali s.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), in Via Dell’Agricoltura n° 8, è stato rilasciato il Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³ – AIA per l’esercizio dell’attività di trattamento fisico-chimico di rifiuti liquidi anche pericolosi;

Vista la domanda⁴ presentata dall’Azienda GEA Depurazioni Industriali s.r.l. in data 10/11/2021 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede **modifica non sostanziale dell’AIA vigente**, relativa in particolare alla richiesta di incremento per 3.000 tonnellate/anno (pari a circa 11 tonnellate/giorno) dei rifiuti non pericolosi da sottoporre a trattamento chimico-fisico (operazione D9 di cui all’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi), passando dalle attuali 53.000 tonnellate/anno autorizzate a 56.000 tonnellate/anno nell’assetto futuro, ferma restando la quantità di rifiuti pericolosi conferibile pari a 31.000 tonnellate/anno;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento in data 10/11/2021 delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell’AIA per un importo pari a 500 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 12/11/2021, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell’AIA;

1 Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

2 Che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

3 Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con DET-AMB-2020-4874 del 14/10/2020, successivamente modificato e integrato con atto DET-AMB-2021-2542 del 21/05/2021 e DET-AMB-2021-5270 del 22/10/2021;

4 Nota agli atti con protocollo PG/2021/173217 del 10/11/2021;

5 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012.

6 Nota agli atti con protocollo PG/2021/174413 del 12/11/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna – Servizio VIPSA⁷, in applicazione dell'art. 6 comma 9-*bis* del D.Lgs. n° 152/2006 e smi in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, con la quale, considerato che:

- l'impianto in questione risulta già in possesso di AIA;
- l'istanza è motivata dall'aumento delle richieste di conferimento da parte dei clienti tale per cui, sulla base delle proiezioni delle quantità giornaliere/mensili di cui ai contratti in essere, l'aumento delle quantità annue di rifiuti non pericolosi conferiti non comporta nessuna variazione impiantistica, salvo una diversa programmazione degli ingressi sulle linee esistenti, ed il processo applicato resta pertanto quello autorizzato;
- il proponente dichiara che l'intervento di modifica in progetto non prevede aggiunta di emissioni convogliate ed il contributo acustico è da ritenersi trascurabile;

si presume che il progetto in oggetto non produca potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi le suddette modifiche non necessitano di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), restando impregiudicata la valutazione tecnica di ARPAE in sede di modifica di AIA;

Dato atto che la modifica proposta dal Gestore non prevede l'inserimento di nuovi punti di emissione in atmosfera né di nuovi punti di scarico di acque reflue, che rimangono invariati rispetto all'assetto autorizzato, o modifiche alla capacità produttiva dell'installazione;

Valutato, pertanto, di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da questa Agenzia con DET-AMB-2021-4874 del 14/10/2020 e smi;

Considerato che per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n° 152/2006 e smi;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22*";
- la Legge 24 gennaio 2011, n° 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n° 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n° 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

⁷ Nota assunta agli atti con protocollo PG/2021/172039 del 09/11/2021;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

- di **accogliere** la richiesta⁴ di modifica non sostanziale dell'AIA dell'Azienda Gea Depurazioni Industriali S.r.l. così come sommariamente descritta nelle premesse, relativa in particolare all'**incremento pari a 3.000 tonnellate/anno della quantità di rifiuti non pericolosi conferibili in impianto da sottoporre a trattamento chimico-fisico, stabilendo quanto segue e quanto indicato al successivo punto 2:**
 - ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, prima dell'avvio effettivo dell'attività di trattamento chimico-fisico (operazioni D9) delle ulteriori 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi, il Gestore è tenuto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta ovvero adeguare tramite appendice quella attualmente in essere, secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato all'AIA, come modificato dal presente atto;**
- la **Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale** concessa all'Azienda GEA Depurazioni Industriali s.r.l. con DET-AMB-2021-4874 del 14/10/2020 e smi, per l'esercizio dell'attività di trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuata presso l'installazione IPPC situata in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), Via Dell'Agricoltura n° 8, stabilendo quanto segue:
 - Il paragrafo Premessa della Sezione A – SEZIONE INFORMATIVA sia integrato come segue:**

"Con la 3^a modifica non sostanziale di AIA, è stato infine autorizzato l'incremento di 3.000 tonnellate/anno della capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi e di conseguenza l'incremento della capacità complessiva di trattamento rifiuti fino a 56.000 tonnellate/anno, ferma restando la quantità di rifiuti pericolosi conferibile pari a 31.000 tonnellate/anno."
 - Il paragrafo A.2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE sia così sostituito:**

"L'installazione oggetto della presente AIA è situata all'interno di un contesto industriale-artigianale in Località "Poggio Piccolo", nel Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), e occupa una superficie totale di circa 6000 m², di cui circa 700 m² adibiti a superficie coperta, circa 1.200 m² adibiti a verde e il resto a superficie scoperta impermeabilizzata. Nel gennaio del 2021 è stato annesso all'impianto anche il lotto adiacente all'area dell'impianto (area totale di circa 5.200 m²) e posto sul lato Nord.

L'installazione è attiva dal 2002 e svolge attività di trattamento e di stoccaggio preliminare al trattamento di rifiuti pericolosi e non, allo stato liquido e fangoso, quali emulsioni oleose, acque di verniciatura, acque di lavaggio, acque da processi galvanici e acque da processi di stampa. A partire dall'anno 2007, con il rilascio dell'AIA, è stato anche autorizzato il trattamento di rifiuti contenenti cromo.

L'installazione è autorizzata allo svolgimento di operazioni di trattamento fisico-chimico di rifiuti anche pericolosi (operazione **D9** di cui all'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi), con potenzialità annua di smaltimento fissata complessivamente pari a **56.000 t/anno**, di cui al massimo 31.000 t/anno di rifiuti pericolosi, corrispondente ad una capacità superiore a 10 t/giorno di rifiuti pericolosi e 50 t/giorno di rifiuti non pericolosi per cui l'installazione è soggetta alla disciplina relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento IPPC (**categorie di attività di cui ai punti 5.1.b) e 5.3.a2)** dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, così come modificato dal D.Lgs. n° 128/10).

ATTIVITA' IPPC:

- **5.1.** Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
b) trattamento fisico-chimico;
- **5.3.a)** Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento della acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:
2) trattamento fisico-chimico;"

• **Il paragrafo B.1 GARANZIE FINANZIARIE sia integrato come segue:**

"Prima dell'avvio effettivo dell'attività di trattamento chimico-fisico (operazioni D9) delle ulteriori 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi, così come prospettato con la 3^a modifica⁴ non sostanziale di AIA, il Gestore è tenuto a prestare a favore di ARPAE (sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna) apposita garanzia finanziaria secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348, art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

L'ammontare della garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs. n° 152/06 e smi, per l'esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico (**operazioni D9**) delle

ulteriori 3.000 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi nell'installazione oggetto della presente AIA, determinato ai sensi della DGR n. 1991/2003 è fissato pari a € 21.600,00.⁸

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

La garanzia finanziaria deve avere validità pari alla durata del presente provvedimento di AIA (fino al 14/10/2032), maggiorata di due anni (14/10/2034).

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

ARPAE si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere effettuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di ARPAE.

È facoltà del Gestore prestare a favore di ARPAE un'unica garanzia finanziaria di importo pari a € 459.000,00 (437.400,00 + 21.600,00) a copertura della potenzialità complessiva di trattamento chimico-fisico di rifiuti dell'installazione (pari a 56.000 tonnellate/anno di rifiuti, di cui al massimo 31.000 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi).

Relativamente alle modalità di prestazione di tale garanzia finanziaria, l'Azienda Gea Depurazioni Industriali Srl può:

- prestare una nuova garanzia finanziaria, in sostituzione della garanzia in essere, per l'importo sopra indicato e con riferimento al presente atto;
ovvero*
- adeguare la garanzia finanziaria in essere, aggiornandola tramite appendice secondo l'importo sopra indicato e con riferimento al presente atto."*

⁸ Ai sensi dell'allegato A art. 5 punto 5.1.4 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003, che prevede il seguente importo:

12 €/t *3.000 t/anno per rifiuti non pericolosi = € 36.000,00

Dato che l'installazione è in possesso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 (Certificato n. EMS-6039/S del 20/10/2015, Rev del 19/10/2020 e valida fino al 27/10/2023), ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'importo della garanzia è ridotto del 40%, per cui l'ammontare complessivo della garanzia finanziaria è pari a € 21.600,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

- **Al paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI, al sottoparagrafo Quantitativi e operazioni di gestione rifiuti, la prescrizione n° 24 sia sostituita con la seguente:**

*"24. Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto, destinati all'operazione di smaltimento **D9** (Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e smi), è pari a 56.000 m³/anno, corrispondenti a **56.000 t/anno**, di cui un quantitativo massimo di 31.000 m³/anno, corrispondenti a **31.000 t/anno**, di rifiuti pericolosi."*

3. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Agenzia con DET-AMB-2021-4874 del 14/10/2020 e smi.
4. Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁹
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹⁰

9 Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

10 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.